

I dati relativi al traffico e la protezione dei dati personali

I DATI RELATIVI AL TRAFFICO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO

- La tutela dei dati relativi al traffico nella normativa europea e italiana
- La conservazione dei dati per motivi di sicurezza pubblica
- L'opinione dei Garanti Europei

I dati relativi al traffico nella normativa italiana

I dati relativi al traffico sono regolati dalla normativa italiana nell'art. 4 del D. Lgs 171/1998, che ha recepito la direttiva europea in materia di protezione dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni 1997/66/CE.

Appartengono alla categoria dei dati relativi al traffico i log di sistema: log di accesso ai servizi, log di posta elettronica, log del proxy server. I log vengono generati in automatico dai sistemi e potrebbero costituire importanti fonti di informazione ai fini della sicurezza, ma altresì rispondere a esigenze di diagnostica, analisi del traffico, profilazione degli utenti, più o meno rispettose della legge.

La loro memorizzazione e conservazione si scontra infatti con la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, ma altresì con lo Statuto dei lavoratori se si configurasse un controllo a distanza dei lavoratori.

La norma di legge prevede come regola generale che i dati personali relativi al traffico, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata.

Questa norma, in ossequio ai principi generali in materia di riservatezza dei dati personali tutelati dalle direttive europee che si sono succedute dal 1995 ad oggi e dalla legislazione italiana, sancisce che non è possibile memorizzare dati personali senza il consenso dell'interessato a meno che sia *“necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale”* (L. 675/1996 - art. 12 c. 1 lett. b). La memorizzazione temporanea dei dati è quindi in linea con quanto previsto dalla normativa sulla privacy, essendo necessaria per adempiere a quanto contrattualmente previsto.

La norma generale ha però un'eccezione (art. 4 c.2 D. Lgs. 171/1998), che permette il trattamento dei dati al di là della contingente necessità di fornire il servizio richiesto dall'utente: i dati possono essere trattati, senza dover richiedere il consenso dell'interessato, ai fini della fatturazione o per i pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, ma solo fino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Soltanto con il consenso

I dati relativi al traffico e la protezione dei dati personali

dell'interessato è invece possibile trattare i dati per fini di commercializzazione dei servizi di telecomunicazione, propri o altrui.

Decreto Legislativo 13 maggio 1998, n. 171

Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica.

Art. 4. Dati relativi al traffico e alla fatturazione

1. I dati personali relativi al traffico, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

Per le medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti:

- a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
- b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
- c) il numero dell'abbonato chiamato;
- d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione;
- e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi;
- f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio;
- g) altre informazioni concernenti i pagamenti.

3. Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.

(...omissis...)

E' evidente che l'interesse preminente tutelato da queste norme è la protezione dei dati personali: non sembra sostenibile la tesi di una parte della dottrina che propende per un'interpretazione estensiva dell'art. 4 del D. Lgs. 171/1998, per cui esisterebbe un obbligo di tenuta di tutti i dati relativi al traffico per motivi contabili per dieci anni dall'ultima registrazione (art. 2220 Cod. Civ.), perché ciò sembra scontrarsi con i principi generali in materia, costituendo per di più una violazione dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta Europea dei diritti fondamentali:

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Carta Europea dei diritti fondamentali

I dati relativi al traffico e la protezione dei dati personali

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

La conservazione dei dati per motivi di sicurezza pubblica

Non esistono attualmente norme di legge che obblighino alla conservazione dei dati relativi al traffico per motivi di sicurezza pubblica, di difesa, di repressione dei reati. Vero è che all'Autorità Giudiziaria capita di richiedere i log ai carriers o ai providers per condurre indagini giudiziarie, ma niente può essere imputato a tali entità se i log eventualmente richiesti sono stati cancellati, se non di aver rispettato la normativa sulla privacy. Un risvolto sanzionatorio non trascurabile: l'art. 35 della L. 675/1996 prevede la reclusione sino a due anni per chi, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27. Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. E' sì richiesto il dolo specifico, ma diverrebbe difficile dimostrare perché si detengono questi dati illecitamente, visto che la legge impone di cancellarli.

A sostegno di una memorizzazione e conservazione minima dei dati relativi al traffico si sono espressi i Garanti della Privacy d'Europa che si sono riuniti a Cardiff dal 9 all'11 settembre 2002. I Garanti si sono detti contrari alla registrazione sistematica di tutte le forme di telecomunicazione e comunicazione elettronica, anche per finalità diverse da quelle di fatturazione o di pagamento delle interconnessioni, perché ciò porterebbe ad un'inaccettabile compromissione della privacy dei cittadini europei. Infatti la tutela dei dati di traffico delle telecomunicazioni è prevista (e ribadita, rispetto alla direttiva precedente!) dalla Direttiva 2002/58/CE in base alla quale il trattamento dei dati di traffico è consentito ai fini della fatturazione e dei pagamenti di interconnessione.

I Garanti hanno dichiarato altresì che la conservazione dei dati di traffico per scopi connessi all'attività delle forze dell'ordine non dovrebbe discostarsi dalle condizioni previste dall'articolo 15 della nuova Direttiva, quindi:

- deve sussistere un'esigenza dimostrabile di salvaguardia della sicurezza dello Stato, di difesa, di sicurezza pubblica, di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati;
- il periodo di conservazione deve essere quanto più breve possibile;

I dati relativi al traffico e la protezione dei dati personali

- le relative modalità di memorizzazione e conservazione devono essere disciplinate con chiarezza attraverso disposizioni di legge, in modo da offrire garanzie sufficienti contro accessi non autorizzati ed ogni altro tipo di abuso.

Pertanto una legislazione nazionale che prevedesse la conservazione sistematica di dati di traffico delle più svariate tipologie per un periodo di un anno o più sarebbe secondo i Garanti Europei evidentemente sproporzionata e in ogni caso contraria ai principi espressi nella direttiva 2002/58/EC.

Riccardo Genghini – Notaio in Milano, Cen/Isss Ws E-Sign Chairman

Daniela Rocca – Consulente Legale

Studio Notarile Genghini